PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale Responsabile dell'Unità di Progetto

Prot. n. 19704 Determinazione n. 7 del 15.10.2015

Oggetto:

VISTO

Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati.

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

	attuazione;
VISTO	il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTO	il Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, art. 13 e art. 17;
VISTO	il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m. e i.;
VISTA	la Legge 23 gennaio 1968, n. 34 "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche.";
VISTA	la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;
VISTA	la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale.";



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

VISTA	l'Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 1984 su "norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea";
VISTO	il Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali" e s.m.i
VISTA	la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e ss.mm.ii.;
VISTO	il Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
VISTA	la Deliberazione della Giunta Regionale del 01.06.1999 sulle direttive per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie;
VISTA	la Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la PSA e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la PSA ed il relativo Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 di attuazione della suddetta Direttiva;
VISTI	i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 852/2004/CE, n. 853/2004/CE, n. 854/2004/CE e n. 882/2004/CE del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali e s. m. e i.;
	,
VISTO	il Regolamento (CE) n. 349/2005 del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della Decisione 90/424/CEE del Consiglio;
VISTO	il Regolamento (CE) n. 349/2005 del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie
	il Regolamento (CE) n. 349/2005 del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della Decisione 90/424/CEE del Consiglio;
VISTO	il Regolamento (CE) n. 349/2005 del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della Decisione 90/424/CEE del Consiglio; il Manuale di Diagnostica di cui alla Decisione 2002/106/CE del 1 febbraio 2002;
VISTO VISTO	il Regolamento (CE) n. 349/2005 del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della Decisione 90/424/CEE del Consiglio; il Manuale di Diagnostica di cui alla Decisione 2002/106/CE del 1 febbraio 2002; il Manuale operativo e il piano di emergenza per la PSA e la Peste Suina Classica; il D.A.I.S. 21 novembre 2005, n. 42 su "Emanazione dei provvedimenti di zona di

derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento 2002/1774/CE;



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

VISTO

VISTO

Responsabile dell'Unità di Progetto

il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009; **VISTO** il Piano Pluriennale predisposto dalla Regione Sardegna, relativo agli anni 2015 - 2016 -2017 presentato in data 31/04/2014 al Ministero della Salute per l'inoltro alla Commissione Europea; **VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, che istituisce un Comitato ristretto di indirizzo e una Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna; VISTA la Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2014, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana"; **VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 6 Febbraio 2015 che approva il Programma straordinario di eradicazione della peste suina africana 2015-2017 già approvato dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) No 652/2014 ai fini di un suo co-finanziamento da parte dell'Unione Europea per il 2015; **VISTA**

la ridelimitazione delle zone infette da selvatico assunta dal gruppo di esperti sulla PSA di cui al D. L.vo 54/2004, approvata dall'Unità di Progetto per l'eradicazione della Peste Suina Africana in Sardegna;

> il Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suini domestici e lungo la filiera di produzione delle carni suine per l'anno 2015, adottato con determinazione n. 87/2623 dell'11.02.2015;

VISTE le modifiche al suddetto provvedimento adottate con successive determinazioni n. 1/7711 del 27 aprile 2015 e 2/10887 dell'08.06.2015;

VISTO il terzo provvedimento di costituzione del gruppo di esperti sulla PSA di cui al D.L.vo 54/2004, approvato con determinazione prot. 17933, n. 5 del 18.09.2015 del Responsabile dell'Unità di Progetto;

CONSIDERATO che dal 1° novembre 2015 prenderà avvio la stagione venatoria 2015/2016 che riguarda il cinghiale;



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

RITENUTO di dover definire misure sanitarie di lotta nei confronti del virus della PSA nel cinghiale

selvatico cacciato;

RITENUTO di dover definire misure sanitarie di lotta nei confronti del virus della PSA nel cinghiale

allevato negli allevamenti a scopo di studio o ripopolamento, immesso nelle Zone Addestramento Cani (ZAC) o allevato e immesso nelle Aziende Agrituristico-Venatorie

(AATV);

RITENUTO di dover adottare misure sanitarie di lotta nei confronti del virus della PSA nel cinghiale

selvatico e allevato;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;

SENTITA l'Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana;

DETERMINA

Art. 1 Obiettivi

- 1. Il presente provvedimento definisce le misure sanitarie di contrasto alla Peste Suina Africana (PSA) nei cinghiali.
- 2. Le misure sanitarie sono volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) sorveglianza epidemiologica sui cinghiali nei confronti della PSA;
 - b) regolamentazione della caccia al cinghiale nelle aree di vincolo per PSA.

Art. 2 Anagrafe dei cacciatori, banca dati Aziende Agrituristico Venatorie, zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita, allevamenti di cinghiali.

- 1. L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente comunica al responsabile dell'UDP, entro il 1° di marzo di ogni anno:
 - l'elenco delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita e dei rispettivi Presidenti;



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale Responsabile dell'Unità di Progetto

- l'elenco degli allevamenti di cinghiali a scopo di studio e di ripopolamento e dei rispettivi titolari;
- l'anagrafe dei cacciatori sardi aggiornata alla stagione venatoria precedente;
- i dati dei carnieri, riferiti al cinghiale, su base provinciale, suddivisi per decadi.
- 2. L'Assessorato dell'Agricoltura e della riforma agro-pastorale comunica entro il 1° di marzo di ogni anno al responsabile dell'UDP:
 - l'elenco di tutte le Aziende agri-turistico-venatorie e dei rispettivi titolari, specificando quelle che allevano e/o immettono cinghiali;
- **3.** Il CFVA deve trasmettere al responsabile dell'UDP, entro il 1º marzo di ogni anno, l'elenco aggiornato delle AATV che allevano o che immettono cinghiali all'interno dell'azienda (1).

Art. 3 Divieti e obblighi dei cacciatori in tutto il territorio Regionale.

- 1. E' fatto assoluto divieto in tutto il territorio della Regione Sardegna di abbandonare nelle campagne parti di carcassa o visceri dei cinghiali abbattuti durante la caccia.
- 2. E' fatto assoluto divieto in tutto il territorio della Regione Sardegna di cacciare il cinghiale in forma non censita ai sensi del successivo comma 3.
- 3. L'unica forma di caccia al cinghiale, consentita, è la "battuta" effettuata da una compagnia di caccia censita. I cacciatori della compagnia di caccia individuano e comunicano (entro il 1° di marzo di ogni anno) ai servizi veterinari della ASL territorialmente competente e alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per territorio, che ne detengono apposito elenco (allegato 2):
 - Il nominativo del referente responsabile della compagnia di caccia al cinghiale.
 - L'indirizzo (coordinate GPS e località) del luogo presso il quale vengono raccolti i cinghiali abbattuti per essere eviscerati e sezionati. Tali luoghi di raccolta non possono essere situati presso aziende suinicole. Le parti di carcassa e visceri devono essere distrutti presso i luoghi di raccolta mediante infossamento in loco o smaltimento attraverso ditta autorizzata o comunque trattate con modalità tese a scongiurare l'eventuale diffusione dei virus pestosi (ai sensi delle specifiche prescrizioni impartite dai veterinari dell'ASL competente per territorio). L'infossamento deve avvenire in prossimità del luogo di raccolta e comunque ad una distanza non superiore ai 300 metri (secondo le indicazioni dei Servizi Veterinari ASL).



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale Responsabile dell'Unità di Progetto

Art. 4 Macroareali non infetti da Peste Suina Africana.

4.1 Obblighi dei cacciatori nei macroareali non infetti da PSA (oltre a quelli previsti all'art. 3).

- 4.1.1 Nei macroareali non infetti da PSA i cacciatori procedono al prelievo di un campione di diaframma su tutti gli animali abbattuti al fine della ricerca della Trichinella e di un campione di sangue su almeno 59 cinghiali abbattuti per l'esame sierologico per la PSA. Nel caso in cui un macroareale ricada sul territorio di più ASL, gli stessi servizi Veterinari ASL si coordinano tra loro e concordano il numero di campioni prelevabile nel territorio di propria competenza al fine di rendere omogenea la distribuzione del campione nel macroareale. L'OEVR comunica ai Servizi veterinari il raggiungimento del campione utile per ogni macroareale, i quali provvedono a darne comunicazione ai referenti delle compagnie di caccia.
- 4.1.2 I referenti responsabili delle compagnie di caccia al cinghiale di cui al precedente articolo prendono contatto con i servizi veterinari delle ASL, che consegnano loro il materiale e la documentazione necessaria, dedicando particolare attenzione alla informazione relativa alle modalità di prelievo, compilazione dei moduli, conservazione e consegna dei campioni. I referenti responsabili delle compagnie di caccia consegnano ai Servizi veterinari i campioni presso i luoghi di raccolta concordati (di cui all'articolo precedente) accompagnati dalla scheda di cui all'Allegato 3. I Servizi Veterinari delle ASL inviano tali campioni accompagnati dalla scheda al laboratorio dell'IZS per l'esecuzione degli esami sierologici per PSA e parassitologici per la trichinella.
- 4.1.3 I cacciatori, il personale del Corpo Forestale e tutti coloro che rinvengano cinghiali morti, sono tenuti a segnalarne il ritrovamento al Servizio Veterinario della ASL, che provvede all'esecuzione dell'indagine epidemiologica di cui all'Allegato 4. I Servizi Veterinari dell'ASL competenti per territorio sono tenuti a conferire l'intera carcassa del cinghiale, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, il quale, a seguito di indagini necroscopiche finalizzate alla comprensione delle cause di morte del selvatico, effettua anche il prelievo di idonei campioni nonché, gli esami secondo le disposizioni di cui al manuale di diagnostica. Quanto disposto dal presente comma si applica anche per i cinghiali morti a seguito di incidenti stradali.



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale Responsabile dell'Unità di Progetto

Art. 5 Macroareali infetti da Peste Suina Africana.

- 5.1 Obblighi dei cacciatori nei macroareali infetti nel selvatico di cui all'Allegato 1.
- 5.1.1 Nei macroareali infetti nel selvatico di cui all'Allegato 1 vige il **divieto di caccia**. Laddove ritenuto necessario l'UDP può estendere tale divieto alle zone di restrizione per malattia nel domestico.
- 5.1.2 In deroga al divieto di caccia di cui al precedente comma, il responsabile dell'UDP sentiti i Servizi Veterinari dell'ASL competenti per territorio e il CFVA (per quanto riguarda la disponibilità a garantire la vigilanza ed il controllo sul corretto svolgimento delle attività), può autorizzare le compagnie di cacciatori che ne fanno richiesta, a esercitare la caccia purché siano rispettati tutti i seguenti requisiti:
 - a) Per ogni compagnia di caccia al cinghiale sia nominato, entro il 1° giugno di ogni anno, un referente responsabile che deve garantire il rispetto delle prescrizione sanitarie e gestionali contenute nel presente provvedimento;
 - b) Il referente responsabile della compagnia di caccia al cinghiale trasmetta, entro il 1ºgiugno di ogni anno, ai Servizi Veterinari dell'ASL e al CFVA, competenti per territorio:
 - formale richiesta di deroga al divieto di caccia;
 - cartografia dell'area di caccia, con indicazione del Comune, o elenco dei Comuni, nel quale ricade. Tale documentazione dovrà inoltre essere aggiornata ogni volta che viene modificato l'areale di caccia;
 - ubicazione del locale di stoccaggio delle carcasse degli animali uccisi di cui all'art. 3 comma 3
 (allegato 2), fino all'eventuale liberalizzazione delle stesse, la cui idoneità sia stata
 preventivamente verificata e certificata dai Servizi Veterinari dell'ASL. Il locale di stoccaggio
 deve essere un locale almeno:
 - chiudibile a chiave e custodito dal referente responsabile della compagnia di caccia al cinghiale o persona da lui formalmente delegata (in caso di assenza del referente responsabile);
 - in grado di ospitare tutte le carcasse di cinghiale abbattute, sottoposte a sequestro sanitario in attesa di essere destinate al consumo a seguito di responso favorevole degli esami di laboratorio;



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale Responsabile dell'Unità di Progetto

- nel quale siano disponibili idonei disinfettanti (suggeriti dai servizi veterinari dell'ASL) per la disinfezione dei veicoli e degli altri strumenti utilizzati dalle squadre di caccia;
- dotato di una fossa in grado di ospitare i visceri e gli scarti di lavorazione dei cinghiali abbattuti e/o le eventuali carcasse da distruggere (secondo le indicazioni impartite, caso per caso, dai veterinari dell'ASL competente per territorio). L'infossamento deve avvenire in prossimità del luogo di raccolta e comunque ad una distanza non superiore ai 300 metri (secondo le indicazioni dei Servizi Veterinari ASL).
- c) l'elenco, entro il 1° giugno di ogni anno, dei cacciatori, dei battitori e di tutte le persone che fanno parte a diverso titolo della compagnia (allegato 2). Possono rientrare in tale elenco:
 - 1) persone residenti o domiciliate nei Comuni situati all'interno del macroareale infetto di cui all'allegato 1 nel quale la Compagnia esercita la caccia;
 - 2) persone proprietarie di beni immobili ricadenti all'interno dei territori comunali in cui la Compagnia esercita la caccia:
 - 3) persone le quali, pur non possedendo i requisiti richiesti nei punti precedenti, abbiano usualmente e costantemente fatto parte della Compagnia negli anni precedenti. E' richiesta a tal fine una dichiarazione scritta del referente responsabile della compagnia da allegare alla domanda trasmessa alle autorità competenti nei termini previsti (cfr.). L'elenco dovrà contenere i dati anagrafici di tutte le persone che fanno parte a diverso titolo della Compagnia (battitori; accompagnatori; addetti alla cucina e/o alla macellazione delle carni etc.) e gli estremi del porto d'arma e del tesserino venatorio regionale dei cacciatori.

Le persone rientranti a qualunque titolo nell'elenco suddetto, non possono far parte di alcun'altra Compagnia per la medesima annata venatoria

- 5.2 Sorveglianza epidemiologica: compiti dei Servizi Veterinari, dei referenti responsabili della Compagnia di caccia e del CFVA.
- 5.2.1 **I Servizi Veterinari**, oltre ai compiti d'istituto, provvedono a garantire il rispetto delle norme sanitarie contenute nel presente provvedimento e in particolare:



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale Responsabile dell'Unità di Progetto

- a. informare il referente responsabile della compagnia di caccia al cinghiale in merito alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, agli obblighi e ai divieti previsti, alle modalità di prelievo dei campioni e loro conservazione, alla compilazione della modulistica prevista;
- consegnare al referente responsabile della compagnia di caccia al cinghiale, prima dell'inizio della stagione venatoria, entro il mese di settembre (entro il mese di novembre per la stagione venatoria 2015/2016), il materiale documentale e sanitario (provette, contenitori, fascette, marche auricolari);
- c. autorizzare i locali di stoccaggio delle carcasse degli animali uccisi, fino all'eventuale liberalizzazione delle stesse e i luoghi di infossamento;
- d. ritirare dal referente responsabile della compagnia di caccia al cinghiale presso i luoghi di raccolta concordati oltre al campione di sangue e di diaframma, un campione di milza, per la ricerca virologica della PSA da tutti i cinghiali abbattuti di ogni categoria ed età;
- e. inviare i campioni prelevati, accompagnati anche dalla scheda per l'invio di campioni di cui all'Allegato 3, al laboratorio dell'IZS per l'esecuzione degli esami virologici, sierologici e parassitologici;
- f. autorizzare il consumo delle carni a seguito dell'esito analitico favorevole;
- g. disporre il sequestro e distruzione delle carcasse e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus, in caso di esito sfavorevole.
- h. Trasmettere al responsabile dell'UDP, entro il 31 agosto di ogni anno, l'elenco delle istanze di deroga, corredate della relativa documentazione in formato editabile (di cui al precedente art. 5.1.2.), e di un parere sanitario (positivo/negativo) in merito alle deroghe richieste.
- 5.2.2 Il **referente responsabile della compagnia** di caccia al cinghiale garantisce il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento e in particolare:
 - a. sino all'esito delle analisi, la custodia della/e carcassa/e del/dei cinghiale/i abbattuto/i e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus. Le mezzene dei cinghiali abbattuti non possono essere sezionate fino all'arrivo dell'esito degli esami sierologici, favorevole al consumo. Le mezzene devono essere appositamente contrassegnate con marche auricolari inamovibili, individualmente identificate (la marca auricolare va apposta su ciascun padiglione auricolare del cinghiale immediatamente dopo il suo abbattimento). In deroga



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale Responsabile dell'Unità di Progetto

- alla modalità sopra descritta, i Servizi Veterinari possono autorizzare, verificate le condizioni di cui alla lettera b del punto 5.1.2, altre modalità compatibili di conservazione.
- b. in caso di esito favorevole delle analisi e autorizzazione al libero consumo delle carni da parte del Veterinario Ufficiale, tali mezzene potranno essere sezionate e distribuite ai cacciatori.
- c. la distruzione dei soggetti con riscontro analitico sfavorevole. In caso di positività al 1° test sierologico, si dispone la distruzione delle carni e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus, ai sensi della Dir. 2002/60/CE, art. 15, comma 2., lettera c) sotto il controllo del veterinario ufficiale. Per le compagnie di caccia in grado di garantire la corretta conservazione delle carcasse, i servizi Veterinari possono consentire di attendere il responso degli esami di conferma, fermo restando la distruzione dei soggetti qualora anche questi esami diano un riscontro analitico sfavorevole.
- 5.2.3 Il **Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale** territorialmente competente vigila sul rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, nella L.R. 23/98 e ss.mm.ii e nella Legge 157/92 e ss.mm.ii.
- 5.2.4 I **Veterinari delle ASL**, vigilano sul rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento in merito ai locali di stoccaggio delle carcasse e alle fosse di smaltimento dei visceri dei cinghiali abbattuti.

Art. 6 Misure da adottare in caso di sospetto o conferma della presenza di PSA in suini selvatici.

In caso di sospetto o conferma della presenza di PSA in suini selvatici si applicano le disposizioni previste dall'art 15 del D.Lvo 54/2004.

Art. 7 Sorveglianza epidemiologica negli allevamenti di cinghiali, nelle AATV che allevano cinghiali o li immettono e nelle ZAC che immettono cinghiali.

- 1. Gli allevamenti di cinghiali, le AATV che allevano cinghiali o li immettono e le ZAC che immettono cinghiali devono sottostare alle norme previste dal Regolamento di polizia veterinaria e alla normativa di settore vigente per i suini, compresi i provvedimenti disposti dal responsabile dell'UDP.
- 2. I cinghiali allevati devono essere regolarmente e singolarmente contrassegnati (ai sensi del secondo provvedimento dell'UDP) e in caso di trasporto, accompagnati dalla certificazione sanitaria prevista per legge.



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale Responsabile dell'Unità di Progetto

- 3. Lo status sanitario dell'allevamento di cinghiali, delle AATV che allevano cinghiali o li immettono e delle ZAC che immettono cinghiali dovrà essere certificato dai Servizi Veterinari dell'ASL competente per territorio.
- 4. Gli allevamenti di cinghiali, le AATV che allevano cinghiali o li immettono e le ZAC che immettono cinghiali devono essere dotati di sistemi di cattura (sia nel recinto di allevamento che in quelli di esercizio). I sistemi di cattura devono consentire:
 - la gestione dei capi (anagrafe, cure sanitarie);
 - i controlli sanitari ufficiali (catture per consentire il prelievo dei campioni biologici previsti per legge nell'ambito dei piani di controllo sanitari o di risanamento);
 - i prelievi biologici finalizzati alle verifiche di purezza genetica;
- 5. Nei recinti di esercizio delle AATV e delle ZAC possono essere immessi solo ed esclusivamente cinghiali dello stesso sesso:
- 6. I recinti di esercizio per cinghiali nelle AATV e nelle ZAC e quelli di allevamento dei cinghiali devono avere **doppia recinzione** che non permetta l'uscita degli animali o il contatto con cinghiali selvatici (2).
- 7. Può essere concesso dal responsabile dell'UDP, sentiti i servizi veterinari dell'ASL e il CFVA competenti per territorio, un periodo di tempo massimo di 180 giorni per consentire l'adeguamento delle recinzioni aziendali (di cui al comma 6 del presente articolo) e della predisposizione dei sistemi di cattura (di cui al coma 4 del presente articolo).

Art. 8 Misure da adottare in caso di rinvenimento di cinghiali vivi.

- 1. I cinghiali rinvenuti vivi, perché in stato di difficoltà o malattia o perché sottoposti a sequestro giudiziario, devono essere abbattuti e distrutti. L'autorizzazione all'abbattimento viene rilasciata dal responsabile dell'UDP, su segnalazione dei servizi veterinari dell'ASL, del CFVA competenti per territorio e, in caso di sequestro, previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria che ne ha eventualmente disposto il provvedimento. L'abbattimento eseguito ai sensi dei precedenti provvedimenti dell'UDP per i suini allo stato brado deve essere seguito dai controlli sanitari previsti per legge.
- 2. Il responsabile dell'UDP può concedere una deroga alla distruzione della carcassa di cinghiale prevista dal comma precedente solo a seguito di nulla osta dei servizi veterinari delle ASL in caso di esito favorevole delle indagini sierologiche e virologiche (PCR da sangue intero o da organi) queste ultime tese a verificare l'eventuale presenza della viremia, a condizione che il soggetto abbattuto sia destinato



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale Responsabile dell'Unità di Progetto

per beneficienza a scopo alimentare (ove possibile) o sia destinato all'alimentazione di uccelli necrofagi (Grifoni).

Art. 9 Formazione obbligatoria.

- Il responsabile dell'UDP trasmette all'Agenzia LAORE l'elenco dei referenti responsabili delle compagnie di caccia al cinghiale di cui al presente Provvedimento, dei titolari delle AATV, ZAC, degli Allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento e dei presidenti delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita.
- 2. I referenti responsabili delle compagnie di caccia al cinghiale di cui al presente Provvedimento, i titolari delle AATV, ZAC, degli Allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento e i presidenti delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita sono tenuti a partecipare al corso annuale di formazione organizzato dall'Agenzia LAORE ai sensi dei provvedimenti dell'UDP.
- 3. Il responsabile per territorio dell'Agenzia LAORE rilascia ai referenti responsabili della compagnia di caccia, titolari e Presidenti di cui al comma precedente, attestato di avvenuta formazione.
- 4. L'Agenzia LAORE promuove altresì incontri locali con tutti i portatori d'interesse e in particolare con il mondo venatorio.
- La Formazione di cui al presente articolo viene svolta ogni anno nel periodo compreso tra il 1° di aprile al 31 Ottobre e, se concordato tra servizi Veterinari delle ASL e Laore, potrà ospitare anche la formazione prevista dal succitato art. 5.2.1.lettere a) e b).
- 6. Ai sensi del comma 6 dell'art. 43 della L.R. 23/98 viene aggiornato, con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, il programma delle materie d'esame di abilitazione venatoria, affinché i candidati conoscano le principali norme sanitarie vigenti e i provvedimento del responsabile dell'UDP.

Art. 10 Sanzioni.

- 1. Oltre alle sanzioni previste dalla L.157/92, dalla L.R. 23/98 (qualora violate) e dal Codice Penale (3), in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,00 ad un massimo € 1.291,00
- 2. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento da parte della compagnia di caccia che esercita l'attività venatoria al cinghiale nel territorio regionale, il responsabile



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale Responsabile dell'Unità di Progetto

- dell'UDP, sentiti i Servizi Veterinari dell'ASL competenti per territorio e il CFVA, dispone il divieto di caccia con decorrenza immediata per la durata di tutta la stagione venatoria in corso.
- 3. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo 7 del presente provvedimento da parte dei titolari dei rispettivi Istituti faunistici (AATV, ZAC e Allevamenti), il responsabile dell'UDP, a seguito di segnalazione dei Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio e/o del CFVA, dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per un anno. Di tale revoca viene data comunicazione all'autorità che ne ha disposto l'autorizzazione e al CFVA per gli aspetti legati alla vigilanza.
- 4. In caso di inosservanza dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 9 il responsabile dell'UDP, sentiti i responsabili dell'Agenzia LAORE, dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per un anno (Compagnie di caccia, AATV, ZAC, Allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento e zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita). Di tale revoca viene data comunicazione all'autorità che ne ha disposto l'autorizzazione oltre che ai Servizi Veterinari dell'ASL competenti per territorio e al CFVA.

Art. 11 Disposizioni transitorie.

- 1. Per il primo anno di attuazione del presente provvedimento (stagione venatoria 2015-2016) gli obblighi di comunicazione da effettuarsi entro il 1°giugno, s ono posticipati al 30 novembre..
- 2. Per il primo anno di attuazione del presente provvedimento (stagione venatoria 2015-2016) gli obblighi di comunicazione di cui al precedente art. 5.2.1 lettera h) da effettuarsi entro il 31 agosto, sono posticipati al 30 novembre.
- 3. La formazione di cui al comma 5 dell'art.9 limitatamente al primo anno di attuazione del presente provvedimento (stagione venatoria 2015-2016) viene posticipata dal 1° novembre 2015 al 31 gennaio 2016.

Art. 12 Pubblicazione

- Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Sardegna e sul sito internet della Regione Sardegna.
- 2. Al fine di darne ampia divulgazione e informazione, il presente provvedimento verrà allegato al calendario venatorio.



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale Responsabile dell'Unità di Progetto

Art. 13 Allegati

Il presente provvedimento è composto dai seguenti allegati:

- 1. Allegato 1: Macroareali infetti nel selvatico.
- 2. Allegato 2: Scheda comunicazione, luogo stoccaggio cinghiali, referente e nominativi compagnia caccia.
- 3. Allegato 3: Scheda invio campioni cinghiali.
- 4. Allegato 4: Indagine epidemiologica.

II RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO PER L'ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

Alessandro De Martini

Note:

- 1) Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Direttiva regionale sulla gestione delle aziende agri-turistico-venatorie prevede in ogni caso che "l'immissione di fauna selvatica proveniente da allevamenti esterni all'azienda è consentita a condizione che possa esserne certificata la provenienza con apposito contrassegno; questa dovrà, comunque, avvenire previa comunicazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda".
- 2) Linee guida ISPRA (ex INFS) per la costituzione dei nuovi "allevamenti di selvaggina" in Sardegna:"La recinzione deve essere realizzata mediante rete costituita da filo zincato con diametro non inferiore a mm 3, preferibilmente a maglia intrecciata. La stessa va interrata per almeno 20 cm, oppure inglobata in un cordolo in cemento. Alla base delle recinzioni interrate vanno posti almeno 3 fili spinati (tesi all'interno delle medesime) per consolidarne la tenuta: uno al livello del suolo, uno al bordo inferiore della rete e uno a 10 cm dal suolo. L'altezza delle recinzioni non dev'essere inferiore a m 1,6 fuori terra, da aumentarsi opportunamente nelle parti declivi (in presenza di pendenze pari o superiori a 45° l'altezza va raddoppiata). La palificazione di sostegno, da realizzarsi all'esterno del recinto, deve rispettare un intervallo di circa m 4 (eventualmente più breve nei punti più critici). Il perimetro della recinzione deve evitare angoli inferiori a 120° e condizioni di "cu l de sac". Tutto il perimetro esterno dei recinti di



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale Responsabile dell'Unità di Progetto

allevamento deve essere protetto almeno da una cinta di fili elettrificati (posti alle seguenti altezze dal suolo: 10, 30 e 60 cm), o da una ulteriore recinzione, posta ad almeno 3 metri di distanza, per impedire l'avvicinamento dei cinghiali in libertà (prevenzione delle patologie principali). L'ingresso principale di ogni recinto deve essere dotato di fossa disinfettante posta all'esterno del medesimo".

3) Art. 500 Codice Penale Capo I - Dei delitti contro l'economia pubblica:" Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da centotre euro a duemilasessantacinque euro."

Art. 650 Codice Penale Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica:" Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro".